

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano	SILVESTRI	Presidente
- Luigi	MAZZELLA	Giudice
- Sabino	CASSESE	”
- Giuseppe	TESAURO	”
- Paolo Maria	NAPOLITANO	”
- Giuseppe	FRIGO	”
- Alessandro	CRISCUOLO	”
- Paolo	GROSSI	”
- Giorgio	LATTANZI	”
- Aldo	CAROSI	”
- Marta	CARTABIA	”
- Sergio	MATTARELLA	”
- Mario Rosario	MORELLI	”
- Giancarlo	CORAGGIO	”
- Giuliano	AMATO	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2, 26, 27, 34, 37, 44, 75, 78, da 135 a 138, da 142 a 154, da 163 a 204, 207, da 209 a 212, 215, 217, 218, 219, da 243, 244, 245 e 263 della [legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 \(Dispo del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge fi](#) e dell’art. 1, comma 1, lettera c), e comma 2, della [legge della Regione Campania \(Disposizioni per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario\)](#), promossi dai ministri con ricorsi notificati l’11-18 maggio 2011 e il 23-27 marzo 2012, dopo maggio 2011 ed il 30 marzo 2012 ed iscritti rispettivamente al [n. 45 del registro ric registro ricorsi 2012](#).

Visti gli atti di costituzione della Regione Campania;

udito nell’udienza pubblica del 25 marzo 2014 il Giudice relatore Mario Rosario

uditi l’avvocato dello Stato Diego Giordano per il Presidente del Consiglio

Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso iscritto al reg. ric. n. 45 del 2011, ritualmente notificato e del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale di numero dell'art. 1 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per l'annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria reg

L'impugnativa, in ragione della sua dichiarata "complessità", è divisa dal ricorre

La prima delle quali ha ad oggetto i commi (del predetto art. 1) attinenti alla m contabilità pubblica (commi 2, 34, 37, 44, 75, 123, da 135 a 138, da 142 a 154, 19; convergenti censure di violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma relazione alla competenza legislativa statale in tema di armonizzazione dei bilanci p della finanza pubblica e del sistema tributario), ed alle materie dell'ambiente (comma impianti per la produzione di energia termoelettrica, denunciato per contrasto con l'[a lettera s, Cost.](#)) e dei diritti sociali (comma 78, lettera a, sul requisito residenziale per l' bebè»), censurati per violazione degli [artt. 3, 38, 117, secondo comma, lettera m\), Cost.](#)

La seconda parte, della impugnazione aggrega le disposizioni di cui ai restanti c 1) 26, 27, 131, da 163 a 204, da 209 a 212, 215, da 217 a 219, da 221 a 232, 238, 239, tutti – direttamente o indirettamente – attinenti alla materia del disavanzo sanitari autorizzativi di spese non obbligatorie ovvero attributivi alla Giunta di poteri r straordinario) per profili vari di violazione degli obblighi discendenti dal concorda interferenza od ostacolo all'attività od ai poteri del Commissario *ad acta* della Regione agli [artt. 81, quarto comma, 117, terzo comma, e 120 Cost.](#); nonché, quanto al comma contratti assunti in contrasto con il Piano di rientro), in riferimento anche all'[art. 117, s](#) sulla competenza statale in tema di «ordinamento civile».

Per evitare superflue duplicazioni espositive, il puntuale contenuto delle singol verrà, per quanto rileva, richiamato in prosieguo, contestualmente all'esame delle *Considerato in diritto*.

1.1.– Si è costituita la Regione Campania, che ha eccepito l'inammissibilità d corrispondenza di contenuti tra la delibera recante la determinazione all'impugnazion per difformità, altresì, relative a specifiche censure – ed ha concluso, in subordine, pe merito.

1.1.1.– Con successiva memoria, la resistente ha poi preso atto della rinunzia, n dal Presidente del Consiglio, relativamente ai seguenti (venticinque) commi dell'imp regionale n. 4 del 2011: 2, 26, 131, da 167 a 175, 192, da 194 a 202, 231 e 232.

Ha evidenziato, altresì, la Regione resistente che le disposizioni di cui agli ulter art. 1 – 210, 211, 212, 217, 218, 219, 222, 223, 238, 239, 241 e 243 – erano state, a lo abrogate dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 gennaio 2012, l'attuazione al Piano di Rientro del Settore Sanitario).

Ed ha aggiunto che la legge regionale 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni urge regionale) e la già citata legge regionale n. 3 del 2012 avevano altresì modificato vari all'art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011 in questione, in senso a suo avviso sati

In particolare:

- la legge regionale n. 14 del 2011, al suo art. 1, comma 1, lettera *b*), aveva definito l'esercizio finanziario», gli interventi, l'erogazione di contributi e l'istituzione di fondi e di risorse (ricorrente per difetto di copertura) di cui ai commi da 164 a 166, da 176 a 179, da 181 a 183;
- la legge regionale n. 3 del 2012 – al suo art. 1, commi 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) – ha contestato, rispettivamente, i commi 209, 221, da 224 a 230, e 244, eliminando, secondo essa, la contestata violazione del Piano di rientro del disavanzo sanitario.

Nel merito delle ulteriori censure, la Regione ha argomentato come segue.

Quanto al comma 34, si assume che sarebbe l'art. 9 del decreto legislativo n. 113 del 2008 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) a disciplinare l'uso del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, richiamando il principio di territorialità e l'applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Sicché, essendo il recupero dell'IRPEF prettamente statale, la quantificazione delle maggiori risorse derivanti dalla attività di lotta all'evasione fiscale avviene ad opera dello Stato, con la conseguenza che la disposizione impugnata «è volta alla Giunta regionale il compito di ripartire le risorse attribuite alla Regione Campania secondo i criteri indicati dalla norma stessa».

Quanto al comma 37, esso sarebbe stato mal interpretato dalla difesa erariale come una misura del tutto compatibile con l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 49 (Sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e finalizzata a ridurre la spesa del personale.

Quanto al comma 44, la Regione osserva preliminarmente che il conto di gestione non necessita di approvazione e che, in ogni caso, la mancata certificazione potrebbe al più impedire l'approvazione del finanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012 e 2013, delle risorse per gli anni 2011, 2012 e 2013, non già la loro iscrizione al bilancio stesso. Peraltro, si evidenzia che le economie di cui è oggetto la disposizione impugnata riguardano risorse a destinazione vincolata provenienti da mutui e contributi della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10 del 1995 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo») destinati all'agricoltura ed alle foreste (legge regionale 3 agosto 1981, n. 55 «Disposizioni conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla legge n. 364 del 1970, n. 364» e legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 «Provvedimenti per l'attuazione della legge regionale n. 10 del 1995»), sicché, essendo già accertate, ben possono essere reiscritte in bilancio con i sensi della legge regionale di contabilità 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile delle amministrazioni regionali) articolo 34, comma 1, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76) segnatamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7. Inoltre, la resistente sostiene che le anzidette risorse sarebbero già state rifinanziate a piano di forestazione del 2010, dovendosi quindi ritenere che, con la norma impugnata, la Giunta regionale non abbia fatto altro che autorizzare la Giunta regionale a deliberare «un'ulteriore rifinanziamento delle risorse ancora disponibili a parziale rifinanziamento dei piani di forestazione per gli

157 del 18/4/2011 (U.P.B. 1.74.174 – capitolo 1200), trovando copertura con qu amministrazione al 31/12/2010 a destinazione vincolata».

Quanto al comma 75, la struttura ivi prevista sarebbe volta ad implementare i m federalismo fiscale, in attuazione della legge n. 42 del 2009, e successivi decreti attua Cost. Ciò premesso, la resistente assume che la disposizione denunciata non pro all'istituzione della struttura di raccordo, ma demanderebbe alla Regione l'avvio di l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) per la futura creazione della stru successiva deliberazione giuntale la disciplina sul procedimento, limiti, condi collaborazione.

Quanto al comma 78, lettera *a*), sarebbe anzitutto inconferente il paramet secondo comma, lettera *m*), Cost. e, comunque, esso non sarebbe stato per nulla ricl impugnazione, con conseguente inammissibilità della questione. Né, inoltre, sussistere dell'art. 3 Cost., posto che la disposizione censurata – a differenza di quella della leg Venezia Giulia dichiarata incostituzionale con la [sentenza n. 40 del 2011](#) – sarebbe car oggettivo di applicazione decisamente più limitato e circoscritto». Peraltro, risponder requisito della residenza (previsto anche da altre leggi regionali non impugunate come q 28 dicembre 2007, n. 26 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, legg 2001, n. 25)», *sub* art. 54), volto a evitare l'accesso al *bonus* in forza di comportamenti previsione di un periodo non eccessivamente lungo sarebbe tale da escludere la disc italiani e quelli stranieri.

Quanto al comma 123, la Regione ammette che il legislatore regionale, li modifiche al sistema contabile definito a livello nazionale mediante stanziamento su t inesistente, sarebbe «in realtà incorso in un mero errore materiale», con ciò palesand della previsione suddetta».

Quanto al comma 124, la resistente sostiene che la disciplina ivi dettata riguard gli impianti termoelettrici di spettanza regionale, senza ingerirsi in ambiti compete imporrebbe di ritenere una interpretazione costituzionalmente orientata della norma cer la disciplina statale, agli artt. 29-*ter* e 29-*decies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, r ambientale), conterrebbe un espresso obbligo di garanzia del monitoraggio dello all'esercizio di centrali e impianti soggetti al rilascio di autorizzazione integrata. Per dalla norma denunciata implicherebbe anche ambiti di competenza materiale di spet «governo del territorio» e la «tutela della salute», così da poter prevedere limiti di tu quelli statali ([sentenze n. 181 del 2011](#), [n. 61 del 2009](#) e [n. 30 del 2009](#)). Inoltre conseguenze negative sull'efficacia ed il buon funzionamento della rete di rilevament dell'aria, prevista dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della dir 2008/50/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità un'aria più pulita in Europa), non sussisterebbe, potendo la Regione elevare gli stan intendendo la disposizione denunciata derogare alla disciplina nazionale, giacché noi tecniche dei sistemi di rilevazione, né detta parametri tecnici delle immissioni amn

disciplina il procedimento che porta ad attrarre alcune stazioni di rilevamento della qu della rete nazionale.

Quanto ai commi da 135 a 138, la censura di violazione dell'art. 81, quarto rimesso a generico provvedimento successivo la copertura finanziaria, sarebbe infondata. In questa espressione la norma ha inteso riferirsi ad apposita deliberazione della Giunta regionale. Il profilo di doglianza relativo al contrasto della disciplina impugnata con i principi di affidamento *in house*, esso sarebbe inammissibile per mancata corrispondenza con i rilievi governativi di impugnazione, la quale riconduce detta violazione al comma 137, con partecipazione di soggetti privati al capitale della società regionale finanziaria. L'individuazione nella delibera di impugnativa delle ragioni di contrasto con la norma è inammissibile la dedotta violazione della competenza legislativa esclusiva statale in concorrenza».

Quanto ai commi da 142 a 154, essi recano emendamenti agli artt. 3, 5 e 6 della legge regionale n. 12 del 2007 (Incentivi alle imprese per l'attività del piano di azione per la competitività regionale), senza incidere sulle fonti del finanziamento, trovando, quindi, gli strumenti previsti dalla citata legge di copertura nell'art. 10 della medesima, non investito da emendamenti contemplati dall'art. 10 della legge regionale n. 12 del 2007 sono correlate ad entrate già accertate negli anni precedenti ma non completamente utilizzate al 31 dicembre 2010. Le economie di spesa vincolata ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 12 del 2007 possono, in base al comma 3 dello stesso art. 41, essere iscritte in bilancio con debiti regionali, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera d), della stessa legge regionale n. 7 del 2007. La disposizione con la reiscrizione nel bilancio 2011 potrà darsi corso all'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 12 del 2007.

Quanto al comma 27, esso sarebbe rispondente alla previsione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 311 del 2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Lazio 2005), posto che l'inefficacia, sancita dalla norma regionale, è conseguente alla norma statale, così da rendere insussistente la dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, Cost.

Quanto ai commi 193 e 215, la resistente osserva che il divieto di effettuare spese per le Regioni in disavanzo di gestione nel settore sanitario riguarda gli atti di gestione e programmazione e cioè l'iscrizione in bilancio delle stesse. Per cui, in forza del principio di bilancio e «del termine non definito del divieto medesimo, che non necessariamente deve essere prima del 31 dicembre 2011», risulterebbe ammissibile l'iscrizione a bilancio anche di dette spese, delle spese solo a certificazione avvenuta degli avanzi e nel rispetto della normativa sanitaria in vigore».

Quanto al comma 207, esso non inciderebbe sull'utilizzo di economie di spesa di provenienza statale, essendo queste già soggette al comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 12 del 2007. Peraltro, la disposizione impugnata prevede che la Giunta regionale è autorizzata a disporre delle risorse risultanti dalla U.P.B. 4.16.41, prescindendo dalla reale quantificazione delle stesse.

la carenza effettiva di disponibilità per l'anno corrente non esclude che, qualora l'acquirente (o dopo la presentazione del bilancio in conto consuntivo 2010 o nei prossimi anni) potrà far valere i suoi effetti». Nella situazione attuale, conclude la Regione, la norma serve soltanto a finalizzare una quota parte dell'avanzo di amministrazione.

Quanto al comma 263, la resistente sostiene che, nell'emendamento al bilancio, si trovano iscritte apposite risorse nello stato di previsione di spesa di cui alla U.P.B. 1.55 dello stesso emendamento i mezzi necessari di copertura mediante riduzione di quota parte dello stato di previsione di altre U.P.B. di spesa. Inoltre, nel bilancio gestionale, approvato con deliberazione n. 157 del 18 aprile 2011, la spesa anzidetta è stata iscritta al capitolo 2364 (U.P.B. 1.55).

1.1.2.– Con altra memoria, depositata in prossimità dell'udienza del 27 marzo 2012, la resistente ha dato conto di ulteriori modifiche apportate – sempre in dichiarata coerenza alle prescrizioni del disavanzo sanitario – ai commi da 224 a 229, 244 e 245 dell'impugnato art. 1 della legge regionale Campania n. 4 del 2011, rispettivamente, dall'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2011, n. 20 (Abrogazioni di norme alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011”) e dall'art. 1 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 12 “Disciplina ed armonizzazione delle attività funzionali al servizio sanitario regionale” (Legge finanziaria regionale 2012), comma 3, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania “legge finanziaria 2012”).

2.– La sopra citata legge regionale n. 3 del 2012 – con riferimento ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

2.1.– Anche in questo giudizio si è costituita la Regione Campania, che ha concluso che le domande di inammissibilità od infondatezza delle proposte questioni.

2.2.– Entrambe le parti hanno, in questo giudizio, ulteriormente illustrato, con memorie, le rispettive posizioni.

Considerato in diritto

1.– Con due ricorsi (n. 45 del 2011 e n. 64 del 2012) che, per la loro connessione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha, rispettivamente, impugnato le leggi 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), e 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012).

La legge regionale n. 4 del 2011 viene censurata relativamente alle disposizioni dei commi novantanove (in parte aggregabili) dell'art. 1: e cioè, in sequenza, ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

La legge regionale n. 3 del 2012 è, a sua volta, impugnata con riferimento all'art. 1, recanti disposizioni, abrogative, modificative o integrative di corrispondenti disposizioni della legge regionale n. 4 del 2011.

2.– Successivamente al primo ricorso, il Presidente del Consiglio ha presentato Regione Campania ha accettato – relativamente alle disposizioni di cui ai commi 2, [articolo inserito con ordinanza correttiva [n. 234 del 2014](#)] 170, 171, 172, 173, 174, 175, 192, 199, 200, 201, 202, 231 e 232 dell’art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011.

Per cui in relazione a dette disposizioni può dichiararsi, ai sensi dell’art. 23 del giudizio davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo ([sentenza n. 262](#) e [or](#)

3.– Con riguardo ancora all’art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011, le disposizioni 163, 193 e 204 sono state nel frattempo abrogate dall’art. 3, comma 1, della legge del dicembre 2012, n. 41 (Modifiche ed abrogazioni di norme alla legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Legge finanziaria 2011” e modifica alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 “Disc delle attività funerarie”).

Anche le ulteriori disposizioni di cui ai commi 210, 211, 212, 217, 218, 219, 220, 243 sono state, a loro volta, abrogate dall’art. 1, comma 1, lettera e), della già richiamata legge regionale n. 4 del 2012.

In relazione, in particolare, alle norme di cui ai commi 163, 193, 204, 217, 218, 241 e 243, la Regione resistente, con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha precisato che alle stesse non è stata data *medio tempore* attuazione.

Con riguardo alle correlative questioni, può dichiararsi, pertanto, cessata la materia in *plurimis*, [sentenza n. 18 del 2013](#)).

3.1.– Viene di conseguenza meno la ragione della impugnativa anche in relazione a quanto riguarda lo stanziamento degli oneri per l’attuazione degli interventi di cui agli artt. 163, 193 e 204, sicché, anche in riferimento alla disposizione di cui al citato comma 240 va dichiarata l’improponibilità di contendere.

3.2.– Cessata può dichiararsi, inoltre, la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale del carattere oggettivamente satisfattivo della correlativa abrogazione ([sentenza n. 18 del 2013](#)) attenendo quelle impugnate disposizioni alla disciplina di ambiti territoriali di talune regioni, come del resto è avvenuto a seguito dell’abrogazione stessa.

4.– L’esame delle residue questioni procederà secondo la divisione, articolata nell’art. 45 del 2011) in due blocchi: a) bilancio e contabilità pubblica, ambiente e diritto sanitario, e terrà contestualmente conto delle censure rivolte alle correlate disposizioni dal primo ricorso (reg. ric. n. 64 del 2012).

5.– Le preliminari eccezioni di inammissibilità del primo ricorso formulate dalla Regione resistente, in quanto asserita genericità della delibera dell’organo politico, sottostante all’impugnativa e delle eccezioni formulate, dalla difesa dello Stato, in modo indistinto in relazione a più disposizioni unificate, sono entrambe non fondate.

Quanto alla prima eccezione, perché il necessario grado di determinazione nell’individuazione delle disposizioni da impugnare emerge chiaramente dalla delibrazione, ai commi da impugnare, sia pure in taluni casi aggregandoli, e richiama, seppur in sintesi,

nonché le ragioni della pretesa incostituzionalità ed i parametri asseritamente violati ([sentenza n. 309 del 2013](#)).

Mentre con riguardo alla seconda eccezione, il tipo di censura rivolto ai comuni per l'assenza della copertura in violazione del precetto dell'art. 81, quarto comma, Cost. – in mancanza di specificazione ulteriore (tra le altre, [sentenza n. 3 del 2013](#)), ma è tale da investire le disposizioni in ragione dell'identico profilo di *vulnus* alla Costituzione, che le accomuna.

Ed altrettanto è a dirsi per la denuncia che ha unitariamente ad oggetto il complesso dei comuni ai commi da 163 a 204 (istitutive di fondi straordinari) e 240 e 241 (prevedenti nuovi fondi di spesa già istituiti), posto che, anche con riguardo a dette norme, ciò che in concreto è in discussione è l'effettuazione di spese non obbligatorie e la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria.

6.– Con riguardo al primo blocco di questioni – esclusa quella (*sub* comma 1) e quella (*sub* comma 27: *rectius* 37: v. l'ordinanza correttiva [n. 234 del 2014](#)) in relazione alla quale il contendere – restano da esaminare le questioni relative alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale n. 123, da 135 a 138, da 142 a 154, 207 e 263 dell'impugnato art. 1 della legge regionale n. 7/2002.

6.1.– Il comma 34 – a tenore del quale «Le maggiori entrate derivanti dal recupero delle maggiori entrate realizzate nel corso dell'esercizio finanziario, sono destinate ad incrementare i fondi di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 7/2002» [e cioè, il fondo di riserva per la reiscrizione di residui perenti; ed il fondo di riserva per spese impreviste] – in violazione, ricorrenza, l'art. 81, quarto comma, e conseguentemente l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, competenza legislativa in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»), per aver implementato le spese obbligatorie e le spese di copertura finanziaria specifica, tale essendo il mero richiamo alle «maggiori entrate derivanti dall'evasione fiscale, realizzate nel corso dell'esercizio finanziario».

La questione è fondata.

La destinazione delle maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale ai fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste, di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania), d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76), si traduce, infatti, in un surrettizio aumento di detti fondi, non specificate e senza che, in violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. (nel testo non modificato), sia stata apportata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, «Introduzione del principio di riserva nella Carta costituzionale», la quale trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, indicata preventivamente una copertura sufficientemente sicura ([sentenze n. 18 del 2012 del 2012](#)), posto che essa è rimessa ad un meccanismo eteronomo di determinazione delle entrate, dell'economia e delle finanze e, dal 24 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 68 – Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario –, convenzionalmente determinate (entrate) e rispetto ad un evento futuro ed incerto, quantomeno in riferimento all'ammontare delle entrate.

6.2.– Il comma 44 – il quale prevede che «Le economie e le risorse di cui all'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania)».

regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), a piani di forestazione per gli anni 2011, 2012, 2013, attuati nell'ambito della pianificazione – viene impugnato per contrasto, anch'esso, con gli artt. 81, quarto comma, e 117, relazione alla competenza legislativa in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici, finanza pubblica e del sistema tributario»), per non aver previsto l'obbligo di certificazione del conto consuntivo 2010 (non ancora approvato), comprovante l'effettiva disponibilità dei fondi, e per non aver rispettato neppure il comma 3 dell'art. 44 della legge regionale di contabilità, che stabilisce che «L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando è accertata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente».

La questione è fondata.

In assenza di certificazione dell'avanzo di amministrazione, e della approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la copertura del finanziamento dei piani di forestazione, e l'impugnazione delle risorse di cui all'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2009, risulta illegittima in quanto contraria all'art. 81, quarto comma, Cost. ([sentenza n. 70 del 2012](#)).

Del resto, l'art. 41, comma 2, lettera a), nonché lo stesso art. 44, comma 1, lettera a), della legge regionale di contabilità, evocati dalla Regione, richiedono che le entrate con vincolo del bilancio siano «accertate».

6.3.– Non fondata è, invece, la questione che, in riferimento ai medesimi paragrafi (artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma), il ricorrente solleva in relazione alla disposizione dell'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2009, la quale prevede che «La Regione avvia una collaborazione con l'Istituto per la fine dell'adozione (IFEL) al fine di promuovere una struttura tecnica di supporto alla Regione e agli enti del territorio nel processo di attuazione del federalismo, anche mediante la costituzione di un apposito organismo di supporto, deliberato dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti il procedimento, le modalità e le condizioni per la collaborazione tra la Regione e l'IFEL».

In questo caso l'impugnazione non si rivolge, infatti, ad una norma di spesa, atteso che la disposizione non prevede la possibile futura istituzione di una struttura di supporto per l'attuazione del federalismo, ma il programma di collaborazione con l'IFEL, da definire dopo l'intervento di una deliberazione della Giunta regionale, che si pone in contrasto con gli evocati parametri costituzionali.

6.4.– Il comma 77 riconosce «a decorrere dall'anno 2011 un *bonus* di euro 2.000 in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dal gennaio 2011 in nuclei familiari con reddito annuo lordo a carico sulla base dei parametri e dei criteri di graduazione del bisogno definiti dai parametri della presente disposizione, stabiliti nei commi 78 e 79, nei limiti dello stanziamento stanziato dalla legge regionale di bilancio della Regione Campania», ed il successivo comma 78, lettera a), prevede che il *bonus* (madre, padre o altro soggetto esercente la potestà genitoriale al momento della domanda) devono essere residenti in Campania «da almeno due anni dalla nascita o dalla presentazione dell'istanza di adozione presso il Tribunale di competenza o presso gli uffici delle procedure di adozione internazionale».

Secondo il ricorrente, il comma 78, lettera a) – a prescindere dalla violazione

dell'assistenza sociale per ogni cittadino sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, (comma, lettera m), Cost., in relazione alla competenza legislativa attribuita allo Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, garantiti su tutto il territorio nazionale», per aver introdotto, in contrasto con l'art. 2, legge 11 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), una discriminazione sulla base di un criterio assolutamente empirico e privo di ogni razionalità, quale quello della possibilità di presentare l'istanza ai soli soggetti «residenti in Campania».

La questione – che, con riguardo al cosiddetto «*bonus bebè*», investe proprio il requisito della permanenza biennale sul territorio regionale – non è fondata, poiché la previsione regionale che si limiti a favorire la natalità in correlazione alla presenza stabile sul territorio, senza che vengano in rilievo ulteriori criteri selettivi concernenti situazioni di disagio, quali non tollerano di per sé discriminazioni (così, tra le altre, le [sentenze n. 222, n. 178](#) del 2017).

6.5.– È fondata, invece, la censura – di violazione degli artt. 117, secondo comma, e 81, quarto comma, Cost. – rivolta alla previsione di cui al comma 123.

Detta norma stanza, infatti, «sulla UPB 12.42.82 la somma di euro 200.000,00 per la gestione dei fondi comunitari».

Ma è la stessa Regione Campania ad ammettere che non è esistente quella UPB 12.42.82 che non indica una chiara copertura finanziaria, in violazione appunto dei parametri evocati dall'art. 117, secondo comma, Cost.

6.6.– Viene, poi, in esame la disposizione di cui al comma 124, che così recita: «L'articolo 66 della legge regionale n. 1/2008, è sostituito dal seguente: Art. 66. Gli impianti di energia termoelettrica ubicati nel territorio dei comuni della Regione Campania devono essere dotati di sistema di monitoraggio dello stato della qualità dell'aria, attraverso la collocazione per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico. La dotazione del sistema di monitoraggio è necessaria per ottenere l'autorizzazione di esercizio. La mancanza del sistema comporta la revoca dell'autorizzazione. Gli impianti per la produzione di energia elettrica già in esercizio devono essere dotati, entro il termine di entrata in vigore della presente legge, del predetto sistema di monitoraggio. Decorso il termine, l'autorizzazione è revocata. L'assessore delegato invia annualmente una relazione dettagliata ai consiliari competenti».

Il ricorrente sostiene che detta norma violi l'art. 117, secondo comma, Cost., in quanto non prevede la necessaria automatica collocazione di stazioni di misurazione della qualità dell'aria presso gli impianti in esame, «indipendentemente da una verifica tecnica circa l'utilità di tali stazioni e i criteri di ubicazione su macro scala e su micro scala», si porrebbe in contrasto con l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa); e violi, altresì, l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto, derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, non essendo disciplinata, la mancanza di raggiungere l'obiettivo di un livello di tutela ambientale più avanzato rispetto a quello previsto dalla normativa comunitaria recepita da quella nazionale, in forza della parte seconda del decreto legislativo 12 settembre 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); e contrasti, infine, anche con l'art. 3 Cost.

La questione è fondata in relazione ai parametri di cui all'art. 117, primo e secondo comma, Cost.

La materia implicata dalla disciplina prevista dalla disposizione oggetto di censura (della qualità dell'aria per porre rimedio al relativo inquinamento) è da ricondurre all'«Ambiente e dell'ecosistema», riservata alla competenza statale esclusiva dall'art. 117, lettera s), Cost. (tra le tante, [sentenze n. 209](#) e [n. 187 del 2011](#) e [n. 225 del 2009](#)).

La disciplina statale di cui al citato d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce (art. 7, «Sottoposti ad AIA [autorizzazione integrata ambientale] in sede statale i progetti relativi all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali»: dunque, in base al punto 1.1. dell'allegato XII, «Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300

Rimangono soggetti invece ad AIA in sede regionale (art. 7, comma 4-ter), i progetti relativi all'allegato XIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali: dunque, in base al punto 1.1. di detto allegato, gli impianti di «combustione di combustibili fossili con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW».

La domanda di AIA deve anche prevedere (art. 29-ter, comma 1, lettera h) di controllare le emissioni nell'ambiente.

Alla rispettiva autorità competente (statale o regionale) spetta (in forza dell'art. 117, lettera s), Cost.) il rispetto delle condizioni dell'AIA (comma 3), nonché la potestà sanzionatoria nel caso di infrazioni alle prescrizioni autorizzatorie.

La norma impugnata, mancando di distinguere, tra i progetti soggetti ad AIA in sede regionale da quelli di competenza statale, impone anche a quest'ultimi la dotazione del territorio di qualità dell'aria, quale condizione per ottenere – o comunque mantenere – l'autorizzazione all'attività conseguente invasione, appunto, nella competenza statale in materia.

Inoltre, l'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 155 del 2010, stabilisce che la valutazione della qualità dell'aria avvenga «sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale».

Il successivo comma 4 dello stesso art. 1 prevede, alla lettera a), un sistema nazionale di valutazione della qualità dell'aria sulla base di «standard qualitativi elevati ed omogenei al fine di garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale e di assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano gestite in modo analogo»; inoltre stabilisce, alla lettera f), che detta valutazione «deve essere basata su determinati siti fissi di campionamento e determinate tecniche», è da reputarsi «idonea a rappresentare la qualità dell'aria all'interno dell'intera zona o dell'intero agglomerato di riferimento qualora la valutazione sia operata in conformità alle disposizioni del presente decreto»; nonché, alla lettera g), che «l'uso di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto dei canoni di efficienza e di economicità, l'inutile eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni di misurazione che non fanno parte della rete di misura e nel programma di valutazione non sono utilizzate per le finalità del presente decreto».

Ed ancora l'art. 5, comma 9, dello stesso d.lgs. n. 155 del 2010 richiede l'«adeguamento di stazioni di misurazione della qualità dell'aria per impianti che emettono nell'atmosfera siano disposte in sede di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di cui non è prevista la chiusura: «consideri tali stazioni necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione».

Si tratta, dunque, di una valutazione caso per caso, che deve comunque conformarsi alle disposizioni dello stesso d.lgs. n. 155 del 2010.

spese di costituzione», non essendo la stessa legge di spesa a prevedere la copertura fin viene individuata, là dove inoltre neppure l'UPB di riferimento è indicata in modo speci

Peraltro, anche la censura relativa alla violazione dei principi sull'«affidament contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., è fondata, non essendo il controllo anal [2012](#) e [n. 325 del 2010](#)) reso effettivo dall'oggetto sociale che consente, oltre all programmi regionali, ogni altra attività idonea a tale scopo, con la possibilità di acquis società e di operare a supporto delle PMI.

6.8.– È, come detto, revocata in dubbio anche la legittimità costituzionale del di 142 a 154.

I quali così dispongono: «142. La rubrica dell'articolo 3 legge regionale 28 (Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico dalla seguente: «Incentivi per nuovi investimenti con procedura valutativa: credito d'im investimenti produttivi». 143. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale «automatica» è sostituita dalla seguente «valutativa» e le parole «articoli 4 e 7» sono «articoli 5 e 7». 144. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2007, le pa sostituite dalle seguenti «è fruibile in maniera automatica». 145. Al comma 6 dell'artico n. 12/2007, le parole «diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione» sono «ubicate al di fuori del territorio regionale». 146. Il comma 7 dell'articolo 3 della legg sostituito dal seguente: «7. L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttu programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, termini fissati con il disciplinare di cui all'articolo 7 e con il provvedimento di attiva agevolazione. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle di verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa.». 147. I della legge regionale n. 12/2007, è sostituita dalla seguente «Incentivi per l'incremen procedura valutativa: credito di imposta per l'incremento dell'occupazione». 148. Al della legge regionale n. 12/2007, la parola «automatica» è sostituita dalla seguente «articoli 4 e 7» sono sostituite dalle seguenti «articoli 5 e 7». 149. Il comma 7 de regionale n. 12/2007, è sostituito dal seguente: «7. La misura dell'agevolazione è diffi alla durata del contratto di lavoro, alla condizione di disabilità e svantaggio dei lavorat territoriali di intervento, in ragione di priorità e indirizzi adottati in coerenza con il P maniera automatica, nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello stru esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto le n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59)». 150. Al comi legge regionale n. 12/2007, dopo la parola «orientati» sono inserite le seguenti «alla cre Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2007, le parole «costi di gestion sopprese. 152. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2007, le parole « «Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi sono acquisiti ben quelli agevolati, l'agevolazione è rideterminata escludendo il costo non ammorti

disposizioni precedenti si applicano anche se non è esercitato il riscatto.” sono soppresse quelle che hanno diritto all’agevolazione” sono sostituite dalle seguenti “ubicate regionale”. 153. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12/2007, è L’agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del progetto agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati all’articolo 7 e con il provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in facenti capo alla medesima impresa.”. 154. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge è sostituito dal seguente: “4. L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro competente nella materia secondo la regola *de minimis*, a condizione che il tasso passivo del finanziamento individuata con l’apposito disciplinare dello strumento di agevolazione. Al raggiungimento concorrono i contributi erogati in *de minimis* alla medesima impresa nell’arco di tempo di qualunque fonte essi provengono.”».

Tale complesso normativo viene denunciato dal Presidente del Consiglio per il quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. (in relazione alla competenza legislativa le «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del bilancio, l’introdotta disciplina di nuovi incentivi ed investimenti produttivi delle imprese di crediti di imposta e contributi in conto interessi, risulterebbe priva di copertura finanziaria pertinente UPB 2.83.243, denominata «Spese per investimenti nei settori produttivi dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura», non sussisterebbero risorse finanziarie esposte. E per contrasto inoltre, con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per in materia legislativa statale in materia di «tutela della concorrenza», in quanto, le disposizioni agevolazioni e incentivi, riguarderebbero la materia della concorrenza.

La questione è, nel suo complesso, fondata.

Sulla UPB 2.83.243, di cui alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di Campania per l’anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011 – 2013), non risulterebbe Sviluppo economico – Funzione obiettivo n. 283 denominata “Interventi per il rafforzamento produttivo regionale”, alla legge regionale n. 24/2005, articolo 8», che in base all’art. 112 del 2007 attuerebbe la copertura finanziaria per gli incentivi e agevolazioni contestualmente denunciate. Dal che la sussistenza, appunto, del denunciato contrasto con l’art. 8 restando assorbito ogni altro profilo di censura.

6.9.– Questione ulteriore ha ad oggetto il comma 207, che autorizza la Giunta regionale economie risultanti all’UPB 4.16.41 per il finanziamento delle attività previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti alla legge regionale n. 11/2007. L’assessore alle politiche sociali deposita, presso la Giunta competente in materia di bilancio, il programma finanziario di utilizzo delle risorse».

La violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. è motivata ricorrente, in ragione del fatto che la stessa non prevede la certificazione che comprova

contrasto anche con l'art. 44, comma 3, della legge regionale di contabilità (n. 7 del 2004) è fondata.

Come già in precedenza osservato, in assenza di certificazione dell'avanzo approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, la copertura del finanziamento delle leggi menzionate dalla disposizione denunciata è assente, e ciò innesta il contrasto, con Cost.

Del resto, l'art. 41, comma 2, lettera a), nonché lo stesso art. 44, comma 1, contabilità regionale, evocati dalla Regione, richiedono che le entrate con vincolo «accertate» ([sentenza n. 70 del 2012](#)).

6.10.– Il primo blocco di questioni di cui al ricorso in esame (reg. ric. n. 45/2012) è quella avente ad oggetto la disposizione recata dal comma 263, a tenore della quale: «istituisce il distretto industriale denominato Caianello-Capua per migliorare la mobilità e gli interessi al predetto asse territoriale. Il relativo finanziamento di euro 150.000,00 è iscritto in bilancio di previsione».

Anche al riguardo di detta norma, il ricorrente assume violati gli artt. 81, quarto comma, Cost. per omessa indicazione sia della UPB su cui far gravare gli oneri, sia della copertura finanziaria.

La questione è fondata.

Il finanziamento di euro 150.000,00 per l'istituzione del distretto industriale effettivamente non prevede copertura finanziaria per farvi fronte, né indica la UPB in cui è iscritto. Ciò in contrasto, appunto, con l'art. 81, quarto comma, Cost., che richiede che le spese, le quali devono essere presenti nella stessa disposizione che le contempla. Peraltro, la legge indica come UPB di riferimento quella 1.55.95, relativa a «Piano regionale dei trasporti, POR, APQ-progettazioni e fattibilità», nella quale – come risulta dalla legge regionale n. 4 del 2011 – è iscritta una somma di euro 150.000,00 indicata come «competenza», che è, però, la stessa somma iscritta in bilancio di previsione, ed a quella di bilancio di previsione, elide dalla stessa UPB 1.55.95.

7.– Venendo al secondo blocco di questioni (attinenti nel loro complesso al capitolo 10 del bilancio di previsione) – escluse quelle estinte per rinuncia (di cui ai commi 26, 131, da 167 a 175, da 232 dell'art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011) e quelle in relazione alle quali si contende per intervenuta abrogazione (relative ai commi 163, 193, 204, da 210 a 212, da 238 a 241 e 243 del medesimo art. 1) – residuano le questioni aventi ad oggetto i commi 176 a 191, 203, 209, 215, da 221 a 230, 244 e 245 dell'art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011, che devono essere esaminate congiuntamente alle disposizioni di cui all'art. 1 della successiva legge regionale n. 1 del 2012, nella misura in cui incidono, modificandole, su corrispondenti disposizioni della legge regionale n. 4 del 2011.

7.1.– Il comma 27 – il quale stabilisce che «Tutti i contratti assunti in contravvenzione al comma 26 sono inefficaci.» – è censurato per violazione dell'art. 117, secondo comma, Cost. per incompetenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» – e materia di principi di «coordinamento della finanza pubblica» – in quanto contrasta con l'art. 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005).

dello Stato – legge finanziaria 2005), che sancisce la nullità dei contratti stipulati contenuti nel piano di rientro.

Va premesso che la riferita disposizione è stata modificata dall'art. 1, comma regionale n. 41 del 2012, come segue: «Tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano del settore sanitario, sono sanzionati con la nullità».

La modifica non incide sostanzialmente, però, sui termini della questione, con la quale, verso, la novellazione non è soddisfattiva delle ragioni del ricorrente e, per altro verso, riguardo alla disposizione nel testo attualmente vigente.

La questione è fondata.

Non rileva, infatti, che, nel sostituire la sanzione di inefficacia con quella di nullità, si riproduca ora quella statale di riferimento (art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2005), la disposizione censurata vada ad incidere sulla materia del diritto civile, così in materia di competenza in cui la Regione non può emanare alcuna normativa, anche meramente attuativa statale (tra le altre, [sentenze n. 271 del 2009](#), [n. 153](#) e [n. 29 del 2006](#)).

7.2.– I commi da 164 a 166, da 176 a 191, e 203 stabiliscono quanto segue: «164. È concesso un contributo straordinario di euro 90.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per la Società nazionale per lo studio e la tutela delle arti e delle industrie in Napoli e per l'accademia Pontaniana, con sede in Napoli, via Mezzocannone 10, per le attività scientifiche e culturali. 165. È concesso un contributo straordinario alla Biblioteca comunale di Montevergine a valere sulla UPB 3.11.30 di euro 50.000,00. 166. È concesso un contributo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per la Società napoletana di Storia Patria, con sede in Napoli, per la valorizzazione della collezione monetaria e del patrimonio librario». «176. La Regione celebra l'anniversario dell'eccidio di Nola datato 11 settembre 1943 come l'inizio della Resistenza Fascista sull'Esercito Italiano in Campania. A tal fine il Presidente della Giunta regionale, in concerto con il comune di Nola per ricordare tale evento [ed] è istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30. 177. È concesso un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore del Conservatorio "G. Martucci" di Salerno per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali da tenersi nel sito monumentale Real Polverificio Borbonico nell'ambito del progetto "Nola e la Resistenza" con l'Istituzione Scafati Solidale. 178. È concesso un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per il finanziamento del Premio Internazionale di Letteratura Reale di Sant'Alfonso Maria [de'] Liguori e del Beato Tommaso Maria Fusco". 179. La Regione promuove attività culturali realizzate dal premio annuale di giornalismo Matilde Serao con la contropartita di euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2011, mediante prelievo dalla UPB 3.11.30, provvede mediante la legge di bilancio. 180. La sede dell'Enoteca regionale della Campania, di rappresentanza, divulgazione e documentazione del mondo del vino campano, è ubicata in Napoli, Regione Campania. 181. È istituito un fondo straordinario di euro 40.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per le attività del Centro Interdipartimentale di ricerca sull'Iconografia della città europea dell'Europa, Napoli Federico II, per la redazione di un atlante dell'iconografia del paesaggio in Campania, delle fonti iconografiche del territorio regionale tra il XVI ed il XIX secolo. 182. È concesso un contributo straordinario di euro 60.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Storia e Geografia».

l'implementazione e per l'ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale costituisce patrimonio del Dipartimento. 183. È istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie della Seconda Università di Napoli per l'estensione di attività di ricerca nel campo delle emoglobine e per l'acquisizione di una più approfondita conoscenza delle patologie su cui sviluppare protocolli terapeutici in un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività delle componenti culturali del territorio della Seconda Università di Napoli per l'estensione nel campo dei beni culturali, finalizzate allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione storico-artistico regionale. 185. È istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università di Napoli per il progetto "Caratterizzazione genetico molecolare della bufala campana per la valorizzazione e tutela dei prodotti caseari". 186. È istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 del Dipartimento di Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica dell'Università di Napoli per il progetto "Ippocrate". 187. È istituito un fondo straordinario di euro 60.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli per il progetto di ricerca "Studio sul ruolo di ceppi di *Escherichia Coli* nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)". 188. È istituito un fondo straordinario di euro 180.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 a favore della "Fondazione per la Ricerca Avanzata in Medicina e Scienze della Vita" di Avellino per l'avviamento del Centro di ricerca per le energie alternative (CREA). 189. È istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per l'AOU Federico II di Napoli per la realizzazione di un progetto sperimentale di Napoli "Second Opinion" relativo alla consulenza specialistica per la regione in caso di grandi interventi o di terapie mediche ad alto costo, al fine di migliorare l'efficacia terapeutica e di ridurre i costi sanitari. 190. È istituito un fondo straordinario di euro 70.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 a favore della sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per l'esecutivo del "Museo dell'Osservatorio Vesuviano – Polo di attrazione Turistico-Culturale". 191. È istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 del Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva dell'Università degli Studi di Napoli "l'Orientale", per l'attivazione di assegni di ricerca per l'implementazione e per l'ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale che costituisce patrimonio dell'Università». «203. Al fine di evitare onerosi ricorsi alla magistratura per il ricovero dei pazienti affetti da gravi patologie traumatiche cranio-maxillo-facciali, tenute in considerazione le maturate nell'ambito della patologia traumatica cranio-maxillofacciale da parte del policlinico (AUP) "Federico II" e per ottemperare alle necessità di assistenza di pazienti con patologie maxillofacciali, è istituito un centro di riferimento presso la suddetta AUP. Per il finanziamento di tale centro, il fondo denominato "Centro di riferimento per la traumatologia Cranio-maxillo-facciale" è istituito con un fondo straordinario di euro 200.000,00».

Dette norme violerebbero, secondo il ricorrente, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto, prevedendo l'istituzione di un centro di riferimento per la traumatologia cranio-maxillo-facciale, contrasterebbero con l'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, il quale dispone l'adozione di misure obbligatorie; e (il comma 180) con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.

pubblica e del sistema tributario)), in quanto norma di spesa priva della quantificazione relativa copertura finanziaria.

Le disposizioni così impugnate – come eccepito dalla Regione – sono state benedette dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 14 del 2011.

Il definanziamento, opera, però «per il corrente esercizio finanziario» e, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 7 del 2002, è rinviato «ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione in corso».

In tale contesto, rimanendo invariata la precettività delle norme di spesa, l'intervento per il solo 2011 non ne elide la lesività, siccome denunciata dal ricorrente e, dunque, di fatto, è allo scrutinio delle anzidette disposizioni censurate.

A tal fine, rileva che tutte le norme anzidette prevedano, espressamente o implicitamente, misure obbligatorie, in contrasto con il divieto posto dall'art. 1, comma 174, della legge n. 31 del 2001, che vieta misure lesive della competenza statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica». Il terzo comma, Cost., in grado di aggravare il disavanzo sanitario regionale, con l'attuazione del piano di rientro e, quindi, l'esecuzione del mandato commissariale» ([sentenza n. 18 del 2013](#); nello stesso senso, [sentenza n. 131 del 2012](#)).

Da ciò la fondatezza delle correlative questioni.

7.3.– Il comma 209 – a tenore del quale «Il Servizio sanitario regionale può avvalersi del laboratorio di diagnostica di laboratorio per le attività di elevata complessità di biologia molecolare, di laboratorio e la diagnostica e di malattie congenite del metabolismo e delle malattie rare», CEINGE, nell'ambito del riassetto della rete laboratoristica e nei limiti previsti dal decreto del Commissario *ad acta* n. 55 del 30 settembre 2010, non essendo in essi contemplati i costi del CEINGE, censurato dal ricorrente per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. – in materia di finanza pubblica» – e dell'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con il Piano di rientro, che non contemplerebbe tali costi, nonché eccederebbe le competenze della Giustizia commissariale con i quali è stato approvato il Programma operativo ed il riassetto della rete laboratoristica, al decreto del Commissario *ad acta* n. 55 del 30 settembre 2010, non essendo in essi contemplati i costi della Fondazione Ceinge (punto 19 del Programma operativo 2011-2012).

Il comma 209 è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 14 del 2011, che decorre dal 29 gennaio 2012, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 2 della stessa legge), come segue: «Il CEINGE è centro di riferimento per la diagnostica di laboratorio attraverso la stipula di specifici protocolli d'intesa, fornisce le prestazioni specialistiche in stretta coerenza con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario, con i Programmi operativi adottati ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con i principi di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale di cui al decreto del commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, n. 55 del 30 settembre 2010, n. 55».

Si tratta di modifica soddisfacente delle ragioni del ricorrente, giacché si conforma al decreto commissariale n. 55 del 30 settembre 2010, al punto 4.7.

Può dichiararsi, pertanto, cessata, al riguardo, la materia del contendere.

7.4.– Per contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost.

Hospice mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa».

La questione è fondata.

Si tratta, infatti, di disposizione che, oltre ad interferire con il Piano di rientro finanziaria, in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.

7.5.– In relazione ai medesimi parametri di cui sopra, è denunciata la normativa in virtù della quale «È istituito l'Osservatorio regionale per la Sicurezza Alimentare (Osservatorio operativo della Regione Campania in materia di sicurezza alimentare e con funzioni di indirizzo e di programmazione degli interventi di profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e delle patologie trasmissibili all'uomo)».

Anche il comma 221 è stato però, nel frattempo sostituito dall'art. 1, comma 3 del Piano sanitario regionale n. 3 del 2012 nei seguenti termini: «L'Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare svolge le funzioni di supporto ai compiti di indirizzo e programmazione degli interventi di risanamento del patrimonio zootecnico e delle patologie trasmissibili all'uomo in coerenza con il Piano sanitario regionale e con i Programmi operativi adottati, ai sensi dell'articolo 2 del Piano sanitario regionale 2011-2013 (punto 2.4. – in tema di programmi di prevenzione)».

La modifica è obiettivamente soddisfacente delle ragioni del ricorrente in quanto la nuova disposizione dell'ORSA in coerenza con le previsioni del decreto commissariale n. 22 del 2011, del Piano sanitario regionale 2011-2013 (punto 2.4. – in tema di programmi di prevenzione) è coerentemente, l'abrogazione (di cui si è già detto) delle disposizioni (commi 222 e 223) di ubicazione dell'Osservatorio e lo stanziamento in suo favore.

Può, dunque, anche in questo caso dichiararsi cessata la materia del contendere.

7.6.– Per violazione ancora una volta degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. sono stati denunciati, con il primo ricorso (reg. ric. n. 45 del 2011), i commi da 224 a 226 del Piano sanitario regionale n. 4 del 2011.

Dette norme, rispettivamente, prevedono:

«224. Il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (in materia di risanamento della finanza regionale), è sostituito dal seguente: “10. In via sperimentale, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere individuate con deliberazione di Giunta regionale e costituisce, per tali aziende, cent per cento del costo della gestione. Detta deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, deve tener conto delle situazioni finanziarie e contabili delle aziende e delle modalità di attuazione del presente comma. All'esito della sperimentazione disporrà l'estensione delle predette disposizioni ad altre ASL e AO della Regione Campania». 225. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003 è abrogato. 226. Dopo il comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003 è inserito il seguente: “13-bis. La So.Re.Sa. assiste e supporta le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere nel controllo di gestione e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e gestionale, al fine di promuovere l'adozione di modelli aziendali, organizzativi e gestionali, anche attraverso la sperimentazione di modelli orientati alla efficienza, alla competitività e alla efficacia nella erogazione delle prestazioni».

28/2003 è sostituito dal seguente: “14. Al fine della attuazione del comma 10, la So.Re.Sa. è necessario, acquisisce, dalle aziende per le quali opera, l’attestazione dei dirigenti competenti per materia che le prestazioni costituenti titolo dei relativi debiti sono nell’ambito dei servizi debitamente autorizzati dalle medesime aziende. I dirigenti finanziari delle aziende attestano che non è avvenuto il pagamento del corrispettivo e che non è in prescrizione. I dirigenti responsabili degli uffici delle aziende provvedono entro tre mesi decorso i quali l’attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’attuazione del presente comma mediante appositi accordi, avvalendosi dei servizi ispettivi e di vigilanza delle amministrazioni centrali.”

Il comma 11 dell’articolo 6 della legge regionale n. 28/2003 sono inseriti i seguenti: “14-bis. In caso di mancata attestazione della sussistenza o insussistenza del debito, nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza dovuta a negligenza del dipendente assegnato all’ufficio tenuto a renderla, al medesimo dipendente sono applicate le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva. Se la mancata attestazione della sussistenza o insussistenza del debito nel termine di trenta giorni previsto dal comma 10, il dirigente responsabile dell’ufficio tenuto a renderla che non esercita i poteri di direzione e controllo della attività dell’ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, al medesimo dipendente si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva. Il comportamento è comunque valutabile anche ai fini della responsabilità dirigenziale.”

Il comma 12 dell’articolo 6 della presente legge, che disciplina il monitoraggio della spesa sanitaria la So.Re.Sa., entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla creazione di una banca-dati unificata di tutti i fornitori dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari. Le modalità di finanziamento della predetta banca-dati e gli obblighi degli enti del servizio sanitario regionale sono disciplinati con il provvedimento della Giunta regionale. La So.Re.Sa. trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sullo stato di svolgimento, con particolare riguardo ai dati concernenti l’esercizio delle funzioni di cui al comma 10.

Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. è autorizzata a impiegare un contingente di personale in servizio presso le aziende sanitarie della Regione di cui al comma 10.

Il comma 14 dell’articolo 6 della presente legge, che disciplina la fornitura di beni e delle attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari, per la consegna ai magazzini delle ASL e delle AO, anche per macroaree.”

229. Il comma 15 dell’articolo 6 della legge regionale n. 28/2003, è sostituito dal seguente: “15. La So.Re.Sa., centrale unica di acquisto, è autorizzata a stipulare contratti di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari con le ASL e le AO.”

230. Dopo il comma 15 dell’articolo 6 della legge regionale n. 28/2003 è inserito il seguente: “16. La So.Re.Sa., comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilità delle ASL e delle AO di stipulare contratti di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari con le ASL e le AO, anche per macroaree. Gli atti e i contratti di acquisto e fornitura stipulati in assenza dell’autorizzazione prevista dal presente comma sono nulli e costituiscono atti amministrativi. Degli acquisti e delle forniture effettuate dalle ASL e dalle AO, anche per macroaree, la So.Re.Sa. è tenuta a verificare la conformità ai prezzi e alla qualità adottati dalla So.Re.Sa. e a riferirne alla Giunta regionale.”

autorizzazione, e dei relativi flussi finanziari, è data comunicazione alla piattaforma in secondo le modalità dalla stessa definite».

Con il successivo ricorso (reg. ric. n. 64 del 2012) sono stati, altresì, denunciati, parametri, il comma 1, lettera c), ed il comma 2 dell'art. 1 della già citata legge della R. 2012, i quali «modificano ed integrano il comma 225 dell'art. 1 della legge regionale n. 10, 13-bis, 14, 14-*quinquies*, 15 e 15-bis della legge regionale n. 28 del 2003, come n. dai commi 224, 226, 227, 228, 229 e 230 dell'art. 1 della citata legge regionale n. 4 del 2009, in ogni comma le parole «in coerenza con la programmazione regionale per l'attuazione disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai sensi dell'art. 2, comma 8 del 2009».

Anche in questo caso, può addivenirsi ad una declaratoria di cessazione della materia investita entrambi i ricorsi n. 45 del 2011 e n. 64 del 2012 (quest'ultimo avverso la legge in correlazione alle disposizioni sopra richiamate).

Ciò in quanto, con riguardo alla disciplina della So.Re.Sa., la legge regionale n. 10 del 2003, dal comma 224 la previsione dell'intervento della Giunta con riferimento a talune Commissioni *ad acta* (il sostituito comma 231 riassegna al predetto Commissario la precedenza rimessa dai commi da 224 a 230 alla Giunta). Il tutto con l'interpolazione della legge regionale n. 3 del 2012, di una clausola di aderenza della disciplina legislativa regionale, la quale – una volta direttamente investito il Commissario *ad acta* delle relative competenze – costituisce una “clausola di mero stile”, bensì è previsione congruente rispetto allo scopo.

7.7.– Risultano, da ultimo, impugnati i commi 244 e 245 dell'art. 1 della legge regionale n. 10 del 2003.

I quali così dispongono: «244. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare la trasformazione dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN) in osservanza dei seguenti principi: a) creazione di una struttura tecnica di supporto all'attività della Giunta regionale in materia regionale dotata di autonomia funzionale nell'ambito degli uffici della stessa; b) dell'attività tecnico-amministrativa ai principi di efficienza, efficacia ed economicità; c) organizzazione organizzativa e contenimento e controllo della spesa anche mediante accorpamento e scorporo delle strutture organizzative esistenti; d) salvaguardia delle professionalità tecniche, anche di livello apicale, nelle forme organizzative e di collaborazione, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa; e) entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 244 è abrogata la legge regionale n. 25 del 1996 (Istituzione dell'Agenzia regionale Sanitaria)».

Secondo il ricorrente, anche dette norme violerebbero l'art. 120, secondo comma, della Costituzione, configurando l'ARSAN esclusivamente quale struttura tecnica di supporto all'attività della Giunta regionale, ledere le prerogative commissariali in materia sanitaria, mancando di specificare «che, con la riforma, detta Agenzia continua a svolgere attività di supporto alla programmazione sanitaria».

Anche le su riferite disposizioni sono state oggetto di successive modifiche.

Segnatamente, il comma 244 è stato inizialmente sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2012; poi sostituito dall'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale); e, infine, nuovamente sostituito

A sua volta il comma 245 è stato inizialmente modificato dall'art. 52, comma regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 della Regione Campania – legge finanziaria 2012); poi sostituito dall'art. 4, comma n. 27 del 2012; e, infine, nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 44, lettera b), della legge regionale 2013 (a decorrere dal 22 maggio 2013). La disposizione prevede che l'ARSAN continui le attività già esercitate fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 244.

Ne consegue la cessazione della materia del contendere anche in ordine a dette u

LA CORTE COSTITUZIONALE

2) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 1 e 2 della stessa legge reg. Campania n. 4 del 2011, promosse, in riferimento, rispettivamente al primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 3, 38 e 117, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato;

4) *dichiara* cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità sollevate dall'art. 1, commi 37, 163, 193, 204, da 209 a 212, da 217 a 219, da 221 a 230, da 238 e 239 della medesima legge reg. Campania n. 4 del 2011, nonché dell'art. 1, commi 1, lettera a) e b) della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni per l'attuazione del Piano sanitario), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

